

Prof. GIORGIO CANSACCHI  
Ordinario di Istituzione di Diritto pubblico  
e docente di Diritto internazionale nell'Università di Torino

# CONSULTA ARALDICA

---

Estratto dal *Novissimo Digesto Italiano*

---

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

## CONSULTA ARALDICA.

BIBLIOGRAFIA. — SABINI, *L'ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano*, Roma, 1933, pag. 152 e segg.; CANSACCHI, *La cognomizzazione dei predicati nobiliari e la loro tutela giurisdizionale* (*Giur. Ital.*, 1954, IV, 3 dell'estratto); CARLO MISTRUZZI DI FRISINGA, *I diritti nobiliari e la Costituzione italiana*, Milano, 1957, pag. 221 e segg.

LEGISLAZIONE. — R. D. 10 ottobre 1869, n. 5318; R. D. 11 dicembre 1887, n. 5133; R. D. 2 luglio 1896, n. 313; R. D. 11 novembre 1923, n. 325; R. D. 21 gennaio 1929, n. 61; art. 51 e segg. R. D. 7 giugno 1943, n. 651; art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione italiana 27 dicembre 1947.

SOMMARIO. — 1. La Consulta araldica e gli altri organi araldici dell'ordinamento monarchico. — 2. L'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione repubblicana e la soppressione della Consulta araldica. — 3. Il Corpo della Nobiltà Italiana e le Associazioni nobiliari regionali.

1. La *Consulta araldica* fu istituita con R. D. 10-X-1869, n. 5318, per « dare pareri al Governo in materia di titoli gentilizi, stemmi ed altre pubbliche onorificenze » e divenne il massimo organo consultivo (*non giurisdizionale*) in campo araldico dell'ordinamento monarchico italiano. Funzionante, dapprima, presso il Ministero dell'interno e composta di otto membri, di cui quattro senatori, venne, in seguito, posta alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e costituita di ben 18 membri (v. da ultimo il R. D. 7-VI-1943, n. 651). Modificata a varie riprese sia nella sua composizione, sia nelle sue funzioni (v. successivi R. D. 2-VII-1896, n. 313; 11-II-1923, n. 325; 24-I-1924, n. 95; 21-I-1929, n. 61; 9-X-1930, n. 1405; 7-VI-1943, n. 651) essa risultò, nell'ultimo provvedimento normativo del regime monarchico (art. 51, 52 e 53 del R. D. 7-VI-1943, n. 651), così costituita: il Capo del Governo (*presidente*); *membri di diritto*: il primo presidente della Corte di Cassazione; il presidente del Consiglio di Stato; il presidente della Corte dei Conti; l'avvocato generale dello Stato; *membri scelti*: due rappresentanti del gran Consiglio del fascismo; due del Senato; due della Camera dei fasci e delle corporazioni; quattro in rappresentanza delle famiglie nobili iscritte; quattro in rappresentanza dei regi Istituti storici, delle regie Deputazioni e delle regie Società di storia patria. Tutti i membri della Consulta, detti *consultori*, erano nominati con decreto reale su proposta del Capo del Governo e, salvo quelli di diritto, duravano in carica cinque anni, potendo essere rinnovati; erano, come si è detto, in numero di 18, presieduti dal Capo del Governo o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, assistiti da un *cancelliere* (pure esso nominato con decreto reale su proposta del Capo del Governo); deliberavano a maggioranza. L'art. 51 del R. D. del 1943 ne confermava le funzioni consultive dichiarando che essa era chiamata « a dare pareri, su richiesta, per i provvedimenti in materia nobiliare ed araldica ». Accanto alla Consulta araldica, con il R. D. 11-XII-1887, n. 5136, venne istituita la *Giunta permanente araldica*, consesso di un minor numero di membri scelto in seno alla Consulta stessa; in base all'art. 54 del regio decreto del 1943 questa Giunta permanente venne formata da otto commissari. La competenza fra la Consulta e la Giunta era così distribuita: la Giunta era chiamata a dare il suo parere su tutti i *provvedimenti di giustizia* (e quando vi era identità di opinione fra il Commissario del Re e la Giunta il provvedimento veniva senz'altro emanato); la Consulta era, invece, sentita sui *provvedimenti di giustizia* quando vi era contrasto di opinione fra il

Commissario del Re e la Giunta, sui *provvedimenti di massima* (quando, cioè, si dovessero adottare *massime* di portata generale), sui *provvedimenti di grazia* quando il Commissario del Re ritenesse opportuno averne preventivamente un parere.

La Consulta araldica poteva anche esaminare eventuali reclami dei richiedenti avverso le deliberazioni della Giunta a sovrintendeva alla registrazione delle famiglie nobili e dei loro attributi nobiliari negli appositi elenchi (*libri d'oro* ed *elenco ufficiale della nobiltà italiana*).

Il complesso organismo araldico si componeva ancora: delle *Commissioni araldiche regionali* (una per ciascuna regione storica italiana); del *Commissario del Re* presso la Consulta araldica (organo coordinatore e di tramite fra il Sovrano e gli uffici araldici); del *Cancelliere della Consulta araldica*; dell'*Ufficio araldico* (ufficio burocratico composto da funzionari ministeriali di concetto e di ordine per l'evasione e la registrazione delle pratiche).

La procedura per il riconoscimento degli attributi nobiliari (*provvedimenti di giustizia*) era, succintamente, la seguente: le istanze dei richiedenti venivano, dapprima, esaminate dal Commissario del Re che le inviava per il parere alla Commissione regionale competente; in seguito ai pareri del Commissario e della Commissione regionale, venivano sottoposti alla revisione della Giunta araldica permanente; in caso di contrasto di opinione fra il Commissario e la Giunta era richiesto il parere della Consulta. Se i pareri erano favorevoli l'istanza veniva accolta ed emanato il decreto di riconoscimento da parte del Capo del Governo; in caso contrario, l'istanza veniva respinta. Il richiedente, in seguito al parere negativo, poteva convenire la Consulta araldica avanti i Tribunali ordinari e richiedere in contraddittorio della medesima il riconoscimento preteso; in caso di esito favorevole, la sentenza passata in giudicato era titolo sufficiente a costringere la Consulta ad addivenire alle registrazioni nobiliari conseguenti alla pronuncia giudiziaria.

La procedura per i *provvedimenti di grazia* (essenzialmente per le rinnovazioni di titoli nobiliari) era la seguente: l'istanza, indirizzata al Re, era presentata ed esaminata dal Commissario del Re il quale, dopo avere udito il Capo del Governo, la sottoponeva al Sovrano per la sua *discrezionale decisione*; nelle rinnovazioni di titoli era spesso inteso il parere (non obbligatorio e non vincolante) della Consulta araldica.

2. L'art. 14 dell'attuale Costituzione italiana, avendo disconosciuti i titoli nobiliari, ha reso inoperante tutta l'organizzazione araldica; quindi anche la Consulta e la Giunta non si sono più riunite e non hanno più assunto deliberazioni. L'art. 14 summenzionato ha dichiarato esplicitamente « la legge regola la soppressione della Consulta araldica » dal chè parrebbe — secondo almeno una diffusa interpretazione (vedi parere 13-III-1950, n. 174, del Consiglio di Stato) — che la Consulta araldica e gli organi ad essa correlati esisterebbero ancora formalmente, pur non avendo più titolo e possibilità di funzionamento. Il punto è, però, controverso per le conseguenze che se ne vogliono trarre. Si ritiene pure da una corrente dottrinale che l'art. 14 abbia unicamente inteso sopprimere la Consulta araldica, ma non l'Ufficio araldico, il quale, pertanto, rimarrebbe efficiente e titolare delle proprie funzioni, col relativo obbligo di rilasciare certificati ed anche di procedere alle annotazioni dei predicati disposti in sentenze passate in giudicato. In effetti — nonostante questa opinione — anche l'Ufficio araldico ha cessato le sue attività di annotazione e di certificazione, trasformandosi in un semplice ar-

chivio di pratiche nobiliari. Un progetto di legge, redatto dal Consiglio di Stato per l'attuazione dell'art. 14 delle Disposizioni finali della Costituzione, prevedeva nell'art. 12 la trasformazione della Consulta araldica in *Commissione Storica Consultiva* per dare pareri sul riconoscimento di predicati (come parti del nome), sul riconoscimento ai Comuni del titolo di città, sul riconoscimento di stemmi, emblemi, sigilli e gonfaloni a Comuni ed enti morali, sull'autorizzazione all'uso di decorazioni estere. Questo progetto è rimasto, fino ad ora, lettera morta.

Il disconoscimento dei titoli nobiliari e la soppressione della loro difesa a seguito dell'istituzione della Repubblica, nonché l'abuso delle attribuzioni nobiliari che ne è seguito, hanno indotto i nobili italiani a ricercare un sostitutivo della soppressa Consulta araldica. Il ceto nobiliare italiano ha promosso, a partire dal 1954, la costituzione di libere *Associazioni regionali* (in ogni regione storica italiana è sorta un'associazione nobiliare privata alla quale possono partecipare, come *soci, tutti i nobili* iscritti negli elenchi ufficiali nobiliari e i loro discendenti legittimi). Le Associazioni nobiliari regionali sono 14 (analogamente a quante erano le Commissioni araldiche regionali); ogni Associazione nomina nel suo seno una ristretta *Commissione araldico-genealogica* con il compito di esaminare eventuali riconoscimenti nobiliari, di emettere pareri in materia araldica e di tenere aggiornati i registri araldici ufficiali del periodo monarchico. Le Commissioni, a loro volta, nominano una *Giunta araldica centrale* per la necessaria opera di coordinazione e tutti i membri delle 14 Commissioni formano, nel loro insieme, il *Consiglio Araldico Nazionale*, chiamato a rappresentare il ceto nobiliare italiano, a curare gli interessi morali ed ideali dei propri associati, a tutelare le tradizioni e le memorie del passato. Come già la Consulta araldica anche questi organismi associativi, *puramente privati e volontari*, hanno *carattere consultivo*; essi, attraverso la particolare competenza araldica dei consultori delle Commissioni regionali, si propongono di tenere aggiornati gli elenchi nobiliari escludendo ogni abusiva inclusione di « titoli e di titolati fasulli » nei medesimi, di offrire, eventualmente, dei consulenti tecnici alla Magistratura ordinaria, — in applicazione dell'art. 61 C. Proc. Civ. — e, in genere, di dare pareri in campo araldico e nobiliare a richiesta di interessati e di terzi (v. le voci *Araldica* e *Nobiltà*).